



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2**

Via Arniense n. 2 – 66100 Chieti - C.F. 93048750694 - tel. 0871.345398  
email: chic83500p@istruzione.it – pec: chic83500p@pec.istruzione.it  
www.comprendivo2chieti.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N.2 - -CHIETI  
Prot. 0011330 del 04/09/2026  
VII (Uscita)

A tutto il personale docente  
A tutto il personale ATA  
All'Albo on line  
Agli atti  
Al Sito Web  
p.c. al DSGA

**OGGETTO: Regolamentazione del regime delle incompatibilità, autorizzazione all'esercizio della libera professione (personale docente) e conferimento di incarichi extra-istituzionali (personale docente e A.T.A.) – A.S. 2026/2027**

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente e A.T.A., a tempo indeterminato e determinato, sulle disposizioni normative che regolano la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali.

**1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- Art. 98 della Costituzione Italiana;
- Artt. 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- Art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico Istruzione);
- Art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (comprese le modifiche apportate dalla L. 190/2012);
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- C.M. n. 1584 del 29 luglio 2005.

**2. REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E LIBERA PROFESSIONE**

**A) Personale Docente (Tempo Pieno o Part-Time > 50%)**

L'esercizio di libere professioni è consentito **esclusivamente al personale docente** (art. 508, comma 15, D.Lgs. 297/1994), previa **preventiva autorizzazione** del Dirigente Scolastico, alle seguenti inderogabili condizioni:

1. Iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale ove previsto dalla legge;
2. Assenza di conflitto di interessi con l'Istituzione Scolastica;
3. Svolgimento dell'attività fuori dall'orario di servizio e senza detrimento per la funzione docente e il rendimento scolastico.

**B) Personale A.T.A. (Tempo Pieno o Part-Time > 50%)**

Per il personale A.T.A. a tempo pieno (o con orario superiore al 50%) **vige l'incompatibilità assoluta** con l'esercizio di libere professioni, di attività commerciali, industriali, artigianali, o di impieghi alle dipendenze di privati o altri enti pubblici. **Non è pertanto rilasciabile alcuna autorizzazione all'esercizio di libera professione per il personale A.T.A.**

**C) Personale Docente e A.T.A. in regime di Part-Time pari o inferiore al 50%**

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione lavorativa **non superiore al 50%** di quella a tempo pieno possono svolgere un'altra attività lavorativa, sia subordinata che autonoma (anche con iscrizione ad albi o apertura di P.IVA), **previa comunicazione/autorizzazione** che verifichi l'assenza di conflitto di interessi con i doveri d'ufficio (art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001; art. 1, commi 56 e ss., L. 662/1996).

**3. DISCIPLINA DELLE LEZIONI PRIVATE (solo per il personale docente)**

Ai sensi dell'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 297/1994:

- **Divieto assoluto:** È fatto divieto ai docenti di impartire lezioni private ad alunni dell'Istituto Comprensivo Statale N. 2 di Chieti.
- **Obbligo di comunicazione:** Nel caso in cui il docente assuma lezioni private con alunni di altre scuole, ha l'obbligo di informare preventivamente il Dirigente Scolastico, comunicando i nominativi degli alunni e la scuola di provenienza.
- **Facoltà di divieto:** Il Dirigente Scolastico, laddove lo richiedano le esigenze di funzionamento dell'istituto o la tutela del decoro professionale, può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione,

sentito il Consiglio di Istituto.

#### 4. INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Tutti gli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti da soggetti pubblici o privati (es. consulenze, collaborazioni temporanee) richiedono la **preventiva autorizzazione** del Dirigente Scolastico.

##### **Incarichi esenti da autorizzazione (art. 53, comma 6, D.Lgs. 165/2001):**

- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- Partecipazione a convegni e seminari;
- Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;
- Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse staccati o in aspettativa non retribuita;
- Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

#### 5. TERMINI E PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza deve essere presentata dall'interessato (o dal soggetto conferente l'incarico) **con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio dell'attività. Non è ammessa alcuna autorizzazione a sanatoria.**
2. L'Amministrazione si pronuncerà entro:
  - **30 giorni** per istanze/incarichi provenienti da Pubbliche Amministrazioni;
  - **45 giorni** per incarichi provenienti da soggetti privati.
3. **Modalità d'invio:** La richiesta deve essere inviata all'indirizzo PEC d'Istituto (chic83500p@pec.istruzione.it) o E-mail istituzionale (chic83500p@istruzione.it), sottoscritta con **firma digitale** ovvero con **firma autografa corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità**, utilizzando la modulistica allegata:
  - **Allegato A:** Richiesta autorizzazione libera professione (riservato ai Docenti);
  - **Allegato B:** Richiesta autorizzazione svolgimento incarichi extra-istituzionali.

#### 6. SANZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Si evidenzia che lo svolgimento di attività non autorizzate o incompatibili costituisce **illecito disciplinare** e comporta:

1. Il versamento del compenso percepito nel fondo dell'Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.Lgs. 165/2001 (recupero dell'indebito / danno erariale).
2. L'avvio del procedimento disciplinare per violazione dei doveri d'ufficio e del Codice di Comportamento.
3. Nei casi di incompatibilità assoluta e permanente, la decadenza dall'impiego / risoluzione del rapporto di lavoro previa diffida (art. 63 D.P.R. 3/1957; art. 508, c. 10, D.Lgs. 297/94).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Grazia Angeloni*